



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Ord.n. 20

del 29/12/17

OGGETTO:- MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI PRIVATI IN AREA COMUNALE PER L'IGIENE - LA SANITA' PUBBLICA E IL DECORO URBANO.

IL SINDACO

Premesso che la conservazione e il miglioramento dell'ambiente urbano sono beni che costituiscono la responsabilità primaria di tutta la collettività per assicurarne il pieno decoro.

Nel territorio comunale, specialmente nel centro urbano, sono presenti strutture di unità immobiliari, talvolta anche abitate ma prive di ogni necessaria attività di manutenzione, di specifici accorgimenti tecnici, quali griglie, reti od altro dispositivo teso ad evitare la penetrazione di roditori, volatili, ratti, etc., o verso le quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia, lasciandoli in completo stato di abbandono, incuria e degrado, così da divenire ricettacolo di sporcizia e di rifiuti di varia tipologia; il tutto a detrimento del decoro urbano e dell'immagine cittadina;

Rilevato che il fenomeno di degrado reca problematiche, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine della città;

Dato atto che:

- questa Amministrazione ha avviato una importante azione tesa alla complessiva riqualificazione, valorizzazione e promozione del suo territorio;
- risulta pertanto necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini, il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di malcostume ed incuria, comportando lo scadimento della vivibilità nel centro urbano e, sostanzialmente, della qualità della vita civile cittadina;

Considerato che le situazioni di incuria e di degrado come sopra descritte soprattutto nell'area urbana, concorrono a ledere e/o sminuire l'immagine cittadina, a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale, anche stradale;

Atteso che l'Amministrazione comunale, nelle more della adozione di un organico ed efficace sistema regolamentare che provveda al riordino di tutte le disposizioni regolamentari esistenti che incidono sulla vivibilità, sul decoro, sulla sicurezza urbana ed igiene pubblica, intende dotarsi di uno strumento giuridico transitorio che consenta di prevenire, controllare ed eliminare quanto in premessa;

Ritenuto utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di private abitazioni a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà immobiliari che si trovano nelle condizioni indicate e in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni;

Visti:

- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);
- l'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 di seguito riportato, che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni regolamentari e alle ordinanze comunali;
- "1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
- 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa individuato ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 17;
- la Legge n. 688 del 24 novembre 1981 così come modificata dalla legge 125 del 24.07.08;



per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

ORDINA

- ai proprietari di strutture immobiliari presenti nel territorio, ciascuno per le rispettive competenze:
- 1. di effettuare idonea manutenzione sulle facciate esterne degli immobili al fine di garantire il decoro e l'immagine delle stesse, nonché lo stato di conservazione delle strutture edilizie a tutela della pubblica e privata incolumità;
- 6. di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, e all'installazione di specifici accorgimenti tecnici, quali -griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere;
- 7. di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle aree e degli immobili oggetto della presente disposizione;
- 8. tali interventi dovranno essere effettuati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione delle strutture al fine di preservare la salute, i requisiti igienico sanitari ambientali e il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

Ai trasgressori della presente Ordinanza che non diano attuazione entro il termine di 60 sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, agli obblighi sopra riportati nonché alle suddette attività di ripristino a loro cura e spese viene applicato il regime sanzionatorio menzionato in premessa e di seguito ribadito:
art. 7bis del D.Lgsvo 267/2000 "Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro"

DEMANDA

Al Comando Polizia Municipale l'attività di vigilanza, controllo e l'inoltro all'UTC dell'elenco di tutti gli immobili che allo scadere del termine assegnato presentano ancora le situazioni di criticità come sopra rappresentate, per i conseguenziali incombeni di competenza.

Demanda altresì a tutti gli altri organi di polizia per l'osservanza delle presente.

La presente ordinanza è altresì pubblicata sul sito internet del Comune di S.Croce, all'Albo Pretorio online per 30 giorni, nonché resa nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti e con altri mezzi di comunicazione.

Ai sensi dell'art.2, comma 4 della Legge 07.08.1990 n.241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, previa notifica a questa Amministrazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Copia della presente ordinanza è trasmessa al Comando Polizia Municipale, all'U.T.C. ciascuno per gli incombeni di cui sopra, e alla locale Stazione CC.

Dal Palazzo Municipale, li _____

IL SINDACO
(Dott. Giovanni Barone)

